



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
E
PROCURA GENERALE DI BOLOGNA

Decreto nr. 66 /20 CA

Decreto nr. 84 / 20 PG

IL PRESIDENTE VICARIO ED IL PROCURATORE GENERALE

sentito il Presidente dell'Ordine degli Avvocati, per quanto attiene alla gestione delle parti comuni della sede giudiziaria Palazzo Baciocchi e alle disposizioni da impartire agli Addetti al posto di guardia della predetta sede ed agli Addetti alla sede dell'Ufficio N.E.P.;

d'intesa con i Dirigenti amministrativi della Corte, Vilma Zini, e della Procura Generale, Rosalba Di Francesco;

viste le disposizioni normative, regolamentari ed i provvedimenti interni vigenti, relativi alle *misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*;

visto il documento integrativo al Documento di Valutazione dei Rischi, redatto il 19 marzo 2020 (che annulla e sostituisce quello redatto il 17 marzo), con particolare riferimento alla parte relativa alle indicazioni per la prevenzione, fornite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Corte d'Appello, condivise anche dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Procura Generale, ed alle misure adottate da questi Uffici e quelle in corso di implementazione, le quali si riportano, per estratto, di seguito:



INFORMAZIONE

- *Collocati i cartelli in formato A3 in: ingresso, corridoi, servizi igienici, con l'elenco delle raccomandazioni per evitare il contagio*
- *L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute;*
- *L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1 m, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*
- *Fornita informazione al personale di sesso femminile di comunicare IMMEDIATAMENTE al datore di lavoro e al Medico Competente, appena si venga a conoscenza dello stato di gravidanza.*

MODALITA' di ACCESSO di FORNITORI e UTENTI

- *Sono rinviate le udienze, ad esclusione di quelle indifferibili, secondo quanto previsto, per il periodo cd. "cuscinetto", dall'art. 1 del DL n. 11/2020; per il periodo successivo, le disposizioni al riguardo saranno oggetto di un provvedimento del Presidente della Corte d'Appello, ex art. 2 dello stesso D.L.;*
- *Sono annullati gli accessi dell'utenza all'interno degli uffici (salvo le situazioni di urgenza, come indicato nei provvedimenti dei capi degli uffici) ed è privilegiata la modalità telematica;*
- *Informazione a chi intende fare ingresso nel palazzo, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e obbligo di dichiarare l'eventuale stato di quarantena;*
- *Per i fornitori esterni l'accesso è consentito con l'osservanza dell'obbligo di utilizzo di mascherine e del divieto di sostare in aree di non pertinenza, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;*
- *Per i fornitori esterni (impresa di pulizie) obbligo di utilizzo di mascherine;*
- *Per gli Utenti, per pratiche indifferibili, obbligo di utilizzo di mascherine;*
- *Per gli esterni che accedono agli uffici viene richiamato, attraverso cartellonistica posta in adiacenza al corpo di guardia, il divieto di accedere alle aree diverse da quella per cui si richiede l'accesso;*
- *Informazione mediante cartellonistica installata sul cancello di accesso, agli autisti dei mezzi di trasporto accedenti all'interno del Palazzo, di obbligo utilizzo di mascherina e mantenimento della distanza di sicurezza, in fase di firma documenti- consegna/ritiro materiale e/o documenti;*

PULIZIA LOCALI

- *Implementazione pulizia degli arredi (anche porte d'ingresso, maniglie, interruttori e macchine area ristoro), dei servizi igienici e delle pulsantiere degli ascensori, con prodotti sanificanti e disinfettanti;*
- *Informazione al personale operante presso gli uffici di areare frequentemente;*
- *Sanificazione nei locali utilizzati per attività indifferibili (aule udienza) al termine dell'utilizzo;*
- *Prevista sanificazione di tutti gli ambienti da parte di ditta specializzata.*

IGIENE PERSONALE

- *Presenza di dispenser con sapone nei bagni;*
- *Distribuiti flaconcini di gel disinfettante per le mani nelle postazioni operatore negli uffici e nei punti individuati per l'utenza;*

SPAZI COMUNI

- *Implementazione pulizia giornaliera, con appositi detergenti, anche delle tastiere degli orologi marca-tempo, delle pulsantiere degli ascensori e dei distributori di bevande e snack, degli interruttori;*
- *Limitazione permanenza area ristoro, per evitare assembramenti;*
- *Installazione nelle aree ristoro di cartellonistica indicante di mantenere la distanza di sicurezza non inf. a 1 metro e ingresso consentito a max. n. 1 persona;*
- *Implementazione pulizia giornaliera e sanificazione degli uffici e servizi igienici (a servizio del personale e dell'utenza).*
- *Lo stazionamento all'esterno del posto di guardia e degli uffici dovrà rispettare la distanza minima prevista tra le persone di almeno 2 metri o la diversa, maggiore distanza, indicata dagli uffici medesimi, anche con il posizionamento di segnaletica orizzontale.*

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- *Il personale attualmente presente svolge l'attività in stanze singole o nel rispetto della distanza di sicurezza, mentre per il restante personale si è optato per quanto possibile all'attuazione dello smart working;*
- *Sospensione di riunioni in presenza, ma effettuazione delle stesse in call conference;*
- *Per gli uffici nel quale vi è possibilità di accesso di utenza per attività indifferibili si è provveduto a richiedere l'installazione di protezioni in plexiglas al fine da ottenere una barriera tra operatore e visitatore.*
- *L'accesso agli Uffici UNEP è consentito nelle fasce orarie previste con provvedimenti interni, per lo svolgimento di attività urgenti contingentando l'accesso ad 1 visitatore per operatore.*
- *Con Decreto n. 56/2020 il Presidente Vicario della Corte D'Appello autorizza il personale addetto servizi esterni UNEP ad astenersi nel recarsi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali presso abitazioni o locali chiusi.*

Ulteriori indicazioni operative da applicare per la Procura Generale:

- *Prevedere un'adeguata ventilazione dei locali ed il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;*
- *Collocazione dei cartelli informativi sul Covid 19 negli spazi comuni, negli uffici e nei corridoi della Procura Generale*

Considerato che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione ha rilevato che le misure ad oggi attuate dalla Corte d'Appello per la propria sede e per la sede dell'Ufficio N.E.P. risultano aderenti a quanto previsto dagli Organi preposti;

rilevato che all'esito dei confronti intercorsi tra l'RSPP della Corte di Appello e l'RSPP della Procura Generale, vi è stata piena condivisione delle indicazioni operative indicate nel presente Decreto;

Ritenuto opportuno aggiornare le indicazioni fornite al Personale, ai Fornitori di beni e servizi ed all'Utenza;

DISPONGONO

copia del presente provvedimento e del Documento redatto il 19 marzo 2020, integrativo del Documento di Valutazione dei Rischi, verrà inviata a:

- magistrati e personale amministrativo della Corte d'Appello, dell'Ufficio N.E.P. e della Procura Generale per l'esatta osservanza;
- al Presidente dell'Ordine degli Avvocati in sede, per opportuna conoscenza;
- agli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato per l'esatta osservanza e per l'informazione all'utenza: a tal fine, una copia verrà tenuta in evidenza all'ingresso del palazzo;

l'accesso agli edifici Palazzo Baciocchi e sede dell'Unep è consentito in modo contingentato, a cura degli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato, per le motivazioni, nelle giornate e negli orari previsti e già comunicati (o in quelli che verranno successivamente comunicati), a non più di due persone per volta per singolo ufficio;

per garantire il rispetto delle indicazioni previste nel punto precedente, gli interessati, prima di accedere alla sede di Palazzo Baciocchi e dell'U.N.E.P., dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina e compileranno il modulo allegato e lo consegneranno all'ufficio di destinazione; il predetto ufficio, evasa la richiesta dell'utenza, riconsegnerà il modulo sottoscritto con l'orario di uscita e tale modulo dovrà essere restituito dall'interessato al posto di guardia; gli Addetti al posto di guardia cureranno la raccolta dei

moduli compilati e consegnati dagli utenti e

- **per quanto riguarda la Corte d'Appello** - li consegneranno, entro il giorno successivo a quello dei relativi accessi, alla Segreteria di Direzione della Corte, Direttore dott. Iannello, al punto che quest'ultimo vorrà individuare;
- **per quanto riguarda la Procura Generale**, tale modulo verrà raccolto dagli Addetti del posto di Guardia e consegnato entro il giorno successivo a quello dei relativi accessi alla Segreteria della Procura Generale.

lo stazionamento all'esterno del posto di guardia e degli uffici dovrà rispettare la distanza minima prevista tra le persone di almeno 2 metri o la diversa, maggiore distanza, indicata dagli uffici medesimi, anche con il posizionamento di segnaletica orizzontale;

magistrati e personale amministrativo sono tenuti a limitare gli spostamenti interni, lo stazionamento presso gli orologi marca-tempo e presso i "punti di ristoro";

magistrati e personale amministrativo sono tenuti a rispettare le indicazioni, più volte diramate e fornite dalle Autorità sanitarie, limitando i contatti personali all'interno dell'edificio e sempre nel rispetto della distanza minima prevista e a privilegiare l'uso degli strumenti telematici nelle comunicazioni;

durante le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro nelle giornate di Sabato 21 e Domenica 22 Marzo nessuno potrà accedere al Palazzo di Giustizia oltre alle persone strettamente necessarie già allertate all'uopo;

gli Addetti ai servizi di vigilanza e portierato collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Copia del presente provvedimento verrà inviata anche alla Dirigente dell'Ufficio N.E.P.,

alla Società Coopservice, fornitrice del servizio di vigilanza, guardiania e portierato, alle OO.SS. ed alle R.S.U., al R.S.P.P. e al Medico competente della Corte d'Appello e della Procura Generale; il presente provvedimento verrà altresì pubblicato nel sito internet della Corte d'Appello.

Bologna, 20 marzo 2020

Il Procuratore Generale

Ignazio De Francisci



Il Presidente Vicario della Corte d'Appello

Roberto Aponte



	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	

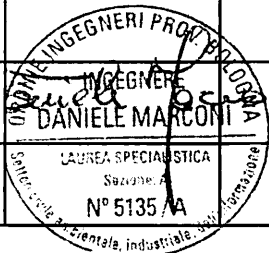
pag. 1

CORTE D'APPELLO

UFFICIO N. E. P.

DI BOLOGNA

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO Relazione sulla valutazione del rischio biologico correlato all'improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus SARS-Cov-2 (cosiddetto "coronavirus") causa della malattia Covid-19 (art.271 del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81)
--

Rev.	DATA	RSPP	Datore di Lavoro	Rapp.te Lav. (R.L.S.)	Medico Competente
00	19/03/2020				
01					

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0 <i>pag. 2</i>
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	

PREMESSA

Il presente documento costituisce l'AGGIORNAMENTO "CORONAVIRUS COVID 19" alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e di protezione individuate e programmate ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il quale si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Il presente documento, è stato realizzato in ottemperanza ed ai sensi di quanto disposto dagli articoli: Art. 2, c. 1, lett. q) Definizione di "documento di valutazione dei rischi" Art. 15, c. 1, lett. a) Misure generali di tutela in azienda Art. 17, c. 1, lett. a) Obblighi del datore di lavoro non delegabili Art. 28, c. 1 e 2 Oggetto della valutazione dei rischi Art. 181, c. 1 Rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici Art. 223. Rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici pericolosi

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel nuovo millennio.

Coronavirus umani comuni

- 1 - 229E (coronavirus alpha)
- 2 - NL63 (coronavirus alpha)
- 3 - OC43 (coronavirus beta)
- 4 - HKU1 (coronavirus beta)

Altri coronavirus umani

- 5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome)
- 6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome)
- 7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19)

In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

 Ministero della Giustizia	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 3

Le misure preventive per ridurre le probabilità di contagio da COVID-19 in un luogo di lavoro non sono dissimili da quelle adottate nei confronti della popolazione generale.

In un contesto come quello attuale, dove si assiste a una proliferazione incontrollata di informazioni, il compito più importante e utile del datore di lavoro si ritiene debba essere quello di fornire ai propri lavoratori una corretta informazione:

- *sui percorsi ufficiali individuati dalle istituzioni nei casi specifici di cui si parlerà successivamente;*
- *sull'adozione di modalità comportamentali universali per ridurre il rischio di contagio;*
- *sulle misure igieniche adottate.*

Si ritiene altresì fondamentale il coinvolgimento del medico competente, quale professionista qualificato per veicolare nel miglior modo possibile tali informazioni ai lavoratori e collaborare con il datore di lavoro per mettere in atto le misure igieniche universali all'interno dell'azienda.

Il DPCM 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che aveva abrogato i precedenti DPCM del 1/3/2020 e del 4/3/2020, prevedeva:

- a. **misure urgenti di contenimento del contagio (art. 1)**, riguardanti un'area dell'Emilia-Romagna (province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Rimini), caratterizzate da maggiore restrizione, tra cui quella di evitare spostamenti delle persone in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo spostamenti per motivi di salute, per situazioni di necessità, nonché per comprovate esigenze lavorative. Raccomandava inoltre ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di periodi di congedi ordinari e di ferie.*
- b. **misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus (art. 2)**, da applicarsi sull'intero territorio regionale e nazionale, tra cui veniva confermata la promozione del lavoro agile, l'adozione di misure che favoriscano il distanziamento sociale ed escludano forme aggregative, e la raccomandazione di favorire, ove possibile, la fruizione di periodo di congedi ordinari e di ferie.*

Il recentissimo DPCM 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23/02/2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", che all'art. 1 prevede espresso divieto sull'intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, estende a tutto il territorio nazionale le misure urgenti di contenimento del contagio previste dall'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (sinteticamente indicate al precedente punto a).

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 4

VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Il Titolo X del D. Lgs. 81/2008 riguarda la prevenzione e la protezione dei lavoratori dall'esposizione ad agenti biologici pericolosi per la salute, poiché possibile causa di infezioni, intossicazioni o allergie.

Tra gli agenti biologici sono compresi i microrganismi quali batteri, virus, funghi, parassiti, sia naturali che geneticamente modificati. Occorre considerare che anche gli organismi più grandi, come gli animali, possono essere pericolosi perché in grado di trasmettere patologie infettive (roditori, piccioni) in quanto possono avere insetti come le zecche o perché causano direttamente malattie, ad esempio allergie (veleni inoculati da insetti come api e vespe possono provocare gravi reazioni in soggetti allergici, acari, pollini di piante, ecc.).

Obiettivo del presente documento è comunque di trattare gli aspetti relativi alla valutazione del rischio biologico derivato da CORONA VIRUS COVID-19 (sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019).

Tutte le mansioni sono potenzialmente esposte al rischio per:

- *Rischio potenziale al Coronavirus dovuto all'interazione con altre persone;*
- *Rischi tipici da impianti di trattamento aria e impianti idrici (muffe, spore, legionella, ecc...);*
- *Rischi potenziale da superfici contaminate e presenza di bioaerosol.*

Il rischio biologico

Il rischio biologico rappresenta per tutti gli operatori, che entrano in contatto con moltitudine di persone, un potenziale rischio; tale rischio è costituito da agenti biologici che possono essere responsabili delle più varie patologie infettive. Con il termine di rischio biologico si intende la possibilità che, in seguito ad esposizione o contatto con persone infette, un soggetto possa infettarsi e poi ammalarsi. Il rischio dovuto ad agenti biologici deriva essenzialmente da due fattispecie: la prima è rappresentata dal rischio di contatto, la seconda dal rischio di contrarre la malattia.

Il rischio di contatto dipende:

- *Dalla prevalenza dell'infezione nella popolazione (cioè dai soggetti infettanti nella popolazione);*
- *Dal tipo di attività espletata;*
- *Dalle misure di prevenzione impiegate.*

Il rischio di contrarre la malattia dipende:

- *Dalla carica infettante;*

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 5

- Dalla resistenza del soggetto.

La trasmissione di agenti biologici al lavoratore può avvenire attraverso:

- Il contatto diretto con la pelle e/o le mucose (rischio poco presente);
- Il sangue (via ematica o parenterale) attraverso tagli, ferite, punture, morsi, graffi (rischio non presente);
- L'apparato respiratorio, es. inalazione di goccioline contaminate (rischio presente);
- L'ingestione, anche accidentale, es. mani portate in bocca, fumare, mangiare e bere in aree contaminate, ecc. (rischio poco presente).

Il Titolo X si applica in tutte le attività lavorative nelle quali vi sia il rischio di esposizione ad agenti biologici; in ogni attività lavorativa bisogna considerare la possibilità che vi possa essere un rischio da agenti biologici.

Gli agenti biologici sono suddivisi in quattro classi di rischio (Allegato XLVI D. Lgs. 81/08):

- **Gruppo I:** agenti biologici che hanno poche probabilità di causare malattie all'uomo;
- **Gruppo II:** tali agenti possono costituire dei rischi per i lavoratori perché in grado di causare malattie, per le quali esistono metodi di cura e di prevenzione efficaci. Non si diffondono facilmente tra i lavoratori;
- **Gruppo III:** possono causare seri rischi ai lavoratori perché in grado di provocare gravi malattie; possono propagarsi nelle comunità, ma sono normalmente disponibili metodi di cura e/o di prevenzione (es. *Salmonella typhi*, Virus HIV, Virus dell'epatite B e C);
- **Gruppo IV:** possono costituire seri rischi per i lavoratori perché in grado di causare malattie gravi; possono propagarsi facilmente nelle comunità e non sono disponibili, di norma, efficaci metodi di cura e prevenzione (es. Virus Ebola, Virus della febbre emorragica del Congo).

Tra le malattie, infezioni e allergie che potenzialmente potrebbero essere contratte, si segnalano in tabella:

Virus	Virus responsabili di influenza (Virus A H1N1, Virus H5N1, ecc.), affezioni delle vie respiratorie (SARS, Coronavirus, ecc...), gastroenteriti, ecc.
Batteri	Streptococchi, stafilococchi, enterobatteri, legionelle
Funghi	Cladosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata, Fusarium spp., Aspergillus spp
Ectoparassiti	Zecche, zanzare, pulci, acari della scabbia

Nel caso del COVID 19 siamo in presenza di un virus classificabile come appartenente al gruppo III e gruppo IV Allegato XLVI del D. Lgs 81/08.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 6

- *la saliva, tossendo e starnutendo;*
- *contatti diretti personali;*
- *le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.*

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- *I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:*
 - *naso che cola*
 - *mal di testa*
 - *tosse*
 - *gola infiammata*
 - *febbre*
 - *una sensazione generale di malessere.*

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 7

I coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto respiratorio inferiore, come polmonite o bronchite. Questo è più comune nelle persone con preesistenti patologie croniche dell'apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani.

Altri coronavirus umani che hanno fatto il salto specie, come per esempio MERS-CoV e SARS-CoV, possono causare sintomi gravi. I sintomi della sindrome respiratoria mediorientale di solito includono febbre, tosse e respiro affannoso che spesso progrediscono in polmonite e circa 3 o 4 casi su 10 sono risultati letali. I casi di MERS continuano a verificarsi, principalmente nella penisola arabica. I sintomi della sindrome respiratoria acuta grave, per la quale non si registrano più casi dal 2004 in nessuna parte del mondo, includevano febbre, brividi e dolori muscolari che di solito progredivano in polmonite.

Alla data di redazione del presente documento, il continuo susseguirsi di notizie ed informazioni provenienti dai vari canali di comunicazione ufficiali (TV, stampa, siti web, social) comporta continui e repentini cambi di indirizzo operativo al riguardo di quanto descritto, in grado di modificare in brevissimo tempo i contenuti del presente DVR e le misure di prevenzione e protezione associate alla valutazione del rischio descritto.

Per il sopraesposto motivo, come per ogni DVR aziendale (ma al tempo stesso più di ogni altro DVR aziendale), il presente DVR deve poter dimostrare adattabilità agli eventi, facile leggibilità e comprensibilità, immediata applicazione (nei limiti imposti dallo stato di allerta nazionale generalizzato, che genera problematiche di approvvigionamento, di logistica ed organizzative in genere).

Pertanto, si opta per una composizione di valutazione dei rischi suddivisa per SCENARI STANDARD, di agile lettura e di rapida applicazione al mutare degli eventi. Indipendentemente dal livello di prima applicazione, alla data di redazione del presente DVR, è compito del datore di lavoro, definire il livello di appartenenza dell'azienda al variare delle condizioni. L'eventuale modifica del livello di appartenenza può pertanto essere deciso e reso evidente ai fatti (compresa la "data certa") anche non mediante la ristampa in sequenza del presente fascicolo, ma mediante comunicazione scritta tracciabile da parte del datore di lavoro, da allegarsi al presente fascicolo. Tale eventuale cambio di livello, quando legato al passaggio ad un livello più stringente, dovrà essere corroborato dai fatti oggettivi afferenti al livello medesimo.

Le aziende che sono ospiti all'interno di spazi condivisi con altre aziende (cluster, poli tecnologici, co-working ecc.), seguano primariamente le regole imposte dal gestore dei locali, anche qualora più restrittive di quelle adottate con questo documento.

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 8

Composizione degli scenari di cui alle pagine successive.

LIVELLO	APPLICAZIONE INIZIALE
Prerequisito	COSTANTE
LIVELLO 1	
LIVELLO 2	
LIVELLO 3	
LIVELLO 4	x

Si vedano le pagine successive per la definizione degli scenari e per le misure di prevenzione e protezione.

PREREQUISITO

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate dalle Istituzioni preposte (Presidente della Repubblica, Consiglio dei Ministri e proprio Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero della Giustizia per gli Uffici giudiziari, altri eventuali Ministeri competenti, Regione, Ente Locale / Comune, ASST, AUSL, ATS ecc.) mediante l'emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed altri atti ufficiali.

Alla data di emanazione del presente DVR, a livello nazionale:

- 13/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute
- 12/03/2020 DECRETO del Ministero della Salute
- 11/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- 10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute
- 10/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità
- 10/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute
- 09/03/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute
- 09/03/2020 COMUNICATO della Presidenza del Consiglio dei ministri
- 09/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità
- 09/03/2020 ORDINANZA del Regione Lazio
- 09/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
- 08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
- 08/03/2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- 08/03/2020 DECRETO-LEGGE n. 11
- 08/03/2020 ORDINANZA della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile
- 06/03/2020 CIRCOLARE dell'Istituto superiore di sanità

 Ministero della Giustizia	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0 pag. 9
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	

- 05/03/2020 LEGGE n. 13
- 05/03/2020 DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Circolare del Ministero della Salute 03/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 21/02/2020
- Decreto-legge 23/02/2020 n.6 del Presidente della Repubblica
- DPCM 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Lombardia del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Piemonte del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Veneto del 23/02/2020
- Ordinanza del Ministero della Salute d'intesa con il Presidente di Regione Emilia-Romagna del 23/02/2020
- DPCM 09/03/2020
- Ogni altra ordinanza di intesa tra Ministero della Salute e Presidenti di altre Regioni
- Ordinanze Comunali
- Ordinanze del Prefetto competente per territorio

LIVELLO 1

In tale livello, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali non siano presenti, nell'intera provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire "bassa" la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

- *Informazione a tutti i lavoratori in merito al rischio, mediante diffusione capillare dell'opuscolo di cui all'Allegato 1 del presente documento;*
- *Affissione, in uno o più punti visibili all'interno edificio, nonché nei servizi igienici e nelle mense e/o zone ristoro, del "decalogo" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento. Tale manifesto dovrà essere sostituito quando dovesse essere emesso un similare ritenuto dalle autorità più aggiornato o più completo;*
- *Affissione, nei servizi igienici, nei pressi dei lavamani, nonché nelle mense e/o zone ristoro ove siano presenti lavandini, delle "istruzioni grafiche per il lavaggio delle mani" estraibile dall'Allegato 1 del presente documento;*
- *Stretto controllo sugli accessi esterni (intesi come fornitori e/o appaltatori), per la limitazione al minimo dei contatti con i propri lavoratori;*
- *Allontanamento immediato dal lavoro di qualunque lavoratore manifesti sintomi ascrivibili a quelli del coronavirus e interdizione per lo stesso al rientro al lavoro fino ad accertata negatività rispetto al virus o a completa guarigione.*

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 10

LIVELLO 2

In tale livello, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella provincia, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “media” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Tutte le misure indicate per il LIVELLO 1 e:

- *Dotazione di dispenser distributori di igienizzante alcoolico per le mani agli ingressi aziendali, con cartello indicante la necessità di disinfezione delle mani all'ingresso presso la sede di lavoro (valido anche per l'ingresso di utenti esterni);*
- *Una attenta e puntuale valutazione delle eventuali ulteriori azioni da mettere in atto per lavoratori appartenenti a fasce di popolazione sensibili rispetto al rischio (minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza e donne in stato di gravidanza);*
- *Dotazione di disinfettanti per superfici a base alcoolica e panni di carta usa e getta, al minimo per le postazioni/uffici destinati ad accogliere utenti esterni e nei servizi igienici;*
- *Limitazione al minimo indispensabile di attività di front office nei confronti di utenti esterni: si preferiranno, ove possibile, gestioni telefoniche. Ove non possibile, saranno valutate opzioni di front office con predilezione delle postazioni munite di vetro di protezione.*

LIVELLO 3

In tale livello, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nelle limitrofe città, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

Tutte le misure indicate per il LIVELLO 2 e:

- *Predisposizione di cestini dedicati per la raccolta di fazzoletti usa e getta ed altri similari utilizzati per l'espulsione di liquidi biologici (soffi nasali, saliva ecc.)*
- *Accurata valutazione di concessione di modalità di lavoro quali smart working, telelavoro ecc., come previsto in appositi decreti nazionali;*

LIVELLO 4

In tale scenario, ipoteticamente ascrivibile a zone nelle quali siano presenti, nella medesima città della sede di lavoro, conclamati casi di contrazione della malattia o a tutti gli altri casi in cui si ritenga di definire “molto elevata” la probabilità di diffusione (in relazione allo stato dei fatti), il Datore di Lavoro ritiene, al minimo, di adottare le seguenti misure di prevenzione e protezione:

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0 <i>pag. 11</i>
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	

Tutte le misure indicate per il LIVELLO 3 e:

- *Valutazione della possibilità di sospensione dell'attività, nei limiti di legge e fatto salvo la libera iniziativa imprenditoriale nel caso privato e la esecuzione di servizi essenziali e di pubblica utilità nel caso pubblico e privato.*

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE PER LA MITIGAZIONE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

Si fa presente, che all' interno della Corte D'Appello di Bologna non sono svolte attività che comportano un'esposizione professionale a COVID-19, più specificatamente:

- *Il personale non svolge attività con uso deliberato di agenti biologici, tale da rientrare nella disciplina prevista dal D.Lgs. 81/08 – titolo X;*
- *il personale non svolge inoltre attività, che possono comportare una potenziale esposizione a rischio biologico.*

L'esposizione del Personale della Corte D'Appello di Bologna a COVID- 19, può essere considerata di tipo sociale (es. influenza, tubercolosi, ecc), e come tale deve essere gestita, applicando tutte le misure di prevenzione e contenimento.

Si può affermare quindi che non si tratta di un rischio professionale, ma che deve essere comunque gestito ed affrontato, da parte del datore di Lavoro, RSPP e medico competente, visto la rilevanza epidemiologica.

A maggior ragione vanno applicate le misure di prevenzione e protezione, e rigorosamente rispettate da tutti, nell'emergenza epidemiologica da COVID- 19.

Stante la situazione attuale le misure adottate e quelle in corso di implementazione, da parte della Corte D'Appello di Bologna sono le seguenti:

INFORMAZIONE

- *Collocati i cartelli in formato A3 in: ingresso, corridoi, servizi igienici, con l'elenco delle raccomandazioni per evitare il contagio*
- *L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute;*
- *L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso alla struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza non inferiore a 1 m, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);*

 Ministero della Giustizia	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0 <i>pag. 12</i>
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	

- Fornita informazione al personale di sesso femminile di comunicare **IMMEDIATAMENTE** al datore di lavoro e al Medico Competente, appena si venga a conoscenza dello stato di gravidanza.

MODALITA' di ACCESSO di FORNITORI e UTENTI

- Sono rinviate le udienze, ad esclusione di quelle indifferibili, secondo quanto previsto, per il periodo cd. "cuscinetto", dall'art. 1 del DL n. 11/2020; per il periodo successivo, le disposizioni al riguardo saranno oggetto di un provvedimento del Presidente della Corte d'Appello, ex art. 2 dello stesso D.L.;
- Sono annullati gli accessi dell'utenza all'interno degli uffici (salvo le situazioni di urgenza, come indicato nei provvedimenti dei capi degli uffici) ed è privilegiata la modalità telematica;
- Informazione a chi intende fare ingresso nel palazzo, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e obbligo di dichiarare l'eventuale stato di quarantena;
- Per i fornitori esterni l'accesso è consentito con l'osservanza dell'obbligo di utilizzo di mascherine e del divieto di sostare in aree di non pertinenza, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale;
- Per i fornitori esterni (impresa di pulizie) obbligo di utilizzo di mascherine;
- Per gli Utenti, per pratiche indifferibili, obbligo di utilizzo di mascherine;
- Per gli esterni che accedono agli uffici viene richiamato, attraverso cartellonistica posta in adiacenza al corpo di guardia, il divieto di accedere alle aree diverse da quella per cui si richiede l'accesso;
- Informazione mediante cartellonistica installata sul cancello di accesso, agli autisti dei mezzi di trasporto accedenti all'interno del Palazzo, di obbligo utilizzo di mascherina e mantenimento della distanza di sicurezza, in fase di firma documenti- consegna/ritiro materiale e/o documenti;

PULIZIA LOCALI

- Implementazione pulizia degli arredi (anche porte d'ingresso, maniglie, interruttori e macchine area ristoro), dei servizi igienici e delle pulsantiere degli ascensori, con prodotti sanificanti e disinfettanti;
- Informazione al personale operante presso gli uffici di aree frequentemente;
- Sanificazione nei locali utilizzati per attività indifferibili (aule udienza) al termine dell'utilizzo;
- Prevista sanificazione di tutti gli ambienti da parte di ditta specializzata.

IGIENE PERSONALE

- Presenza di dispenser con sapone nei bagni;

	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 13

- *Distribuiti flaconcini di gel disinfettante per le mani nelle postazioni operatore negli uffici e nei punti individuati per l'utenza;*

SPAZI COMUNI

- *Implementazione pulizia giornaliera, con appositi detergenti, anche delle tastiere degli orologi marca-tempo, delle pulsantiere degli ascensori e dei distributori di bevande e snack, degli interruttori;*
- *Limitazione permanenza area ristoro, per evitare assembramenti;*
- *Installazione nelle aree ristoro di cartellonistica indicante di mantenere la distanza di sicurezza non inf. a 1 metro e ingresso consentito a max. n. 1 persona;*
- *Implementazione pulizia giornaliera e sanificazione degli uffici e servizi igienici (a servizio del personale e dell'utenza).*
- *Lo stazionamento all'esterno del posto di guardia e degli uffici dovrà rispettare la distanza minima prevista tra le persone di almeno 2 metri o la diversa, maggiore distanza, indicata dagli uffici medesimi, anche con il posizionamento di segnaletica orizzontale;*

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

- *Il personale attualmente presente svolge l'attività in stanze singole o nel rispetto della distanza di sicurezza, mentre per il restante personale si è optato per quanto possibile all'attuazione dello smart working;*
- *Sospensione di riunioni in presenza, ma effettuazione delle stesse in call conference;*
- *Per gli uffici nel quale vi è possibilità di accesso di utenza per attività indifferibili si è provveduto a richiedere l'installazione di protezioni in plexiglas al fine da ottenere una barriera tra operatore e visitatore.*
- *L'accesso agli Uffici UNEP è consentito nelle fasce orarie previste con provvedimenti interni, per lo svolgimento di attività urgenti contingentando l'accesso ad 1 visitatore per operatore;*
- *Con Decreto n. 56/2020 il Presidente Vicario della Corte D'Appello autorizza il personale addetto servizi esterni UNEP ad astenersi nel recarsi per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali presso abitazioni o locali chiusi;*

In conclusione, le misure ad oggi attuate risultano aderenti a quanto previsto dagli organi preposti, tali misure potranno essere ulteriormente implementate e/o ridotte in relazione all'andamento epidemiologico.

 Ministero della Giustizia	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 14

ALLEGATO 1 – OPUSCOLO INFORMATIVO

Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare, quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019.

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2.

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV).

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

Sintomi

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare:

- *I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere:*
 - *naso che cola*
 - *mal di testa*
 - *tosse*
 - *gola infiammata*
 - *febbre*
 - *una sensazione generale di malessere.*

 Ministero della Giustizia	Titolo: DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO ALLEGATI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO	Rif. doc.: DVR.BIOL. Rev.: 0.0
	Artt 17- 18-28-29 Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81	pag. 15

Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con malattie preesistenti, quali diabete e malattie cardiache.

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore comune e del virus dell'influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per confermare la diagnosi.

Trasmissione

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- *la saliva, tossendo e starnutando;*
- *contatti diretti personali;*
- *le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.*

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. È comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

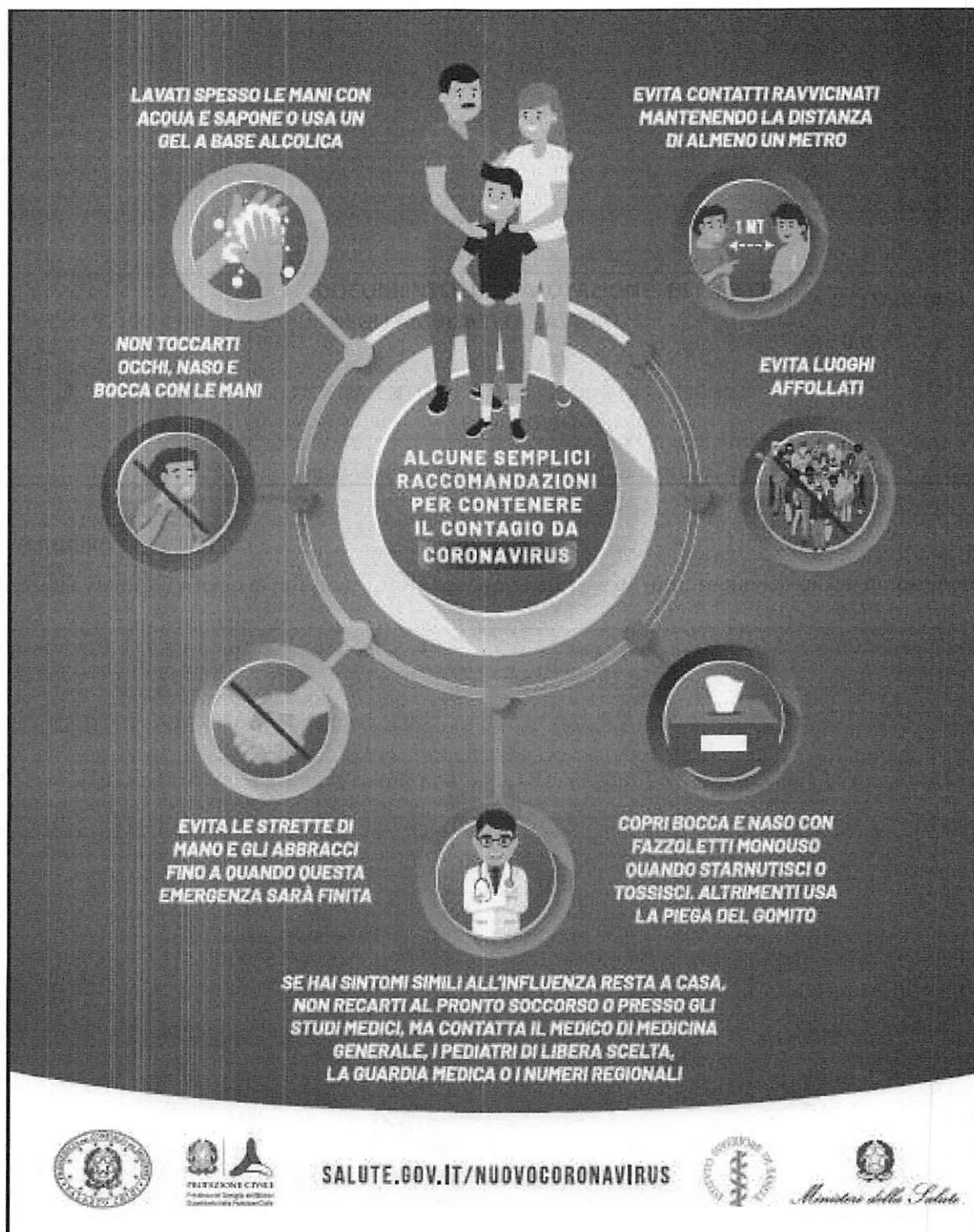
Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle norme igieniche è fondamentale.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio.

Prevenzione

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo sé stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:



Ministero della Sanità
nuovo coronavirus

Dieci comportamenti da seguire

- 1** Lavati spesso le mani
- 2** Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
- 3** Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
- 4** Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci
- 5** Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 6** Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 7** Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate
- 8** I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi
- 9** Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni
- 10** Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

Sai esattamente cosa significa "lavarsi le mani"?

Lavare frequentemente le mani è importante, soprattutto quando trascorri molto tempo fuori casa, in luoghi pubblici. Il lavaggio delle mani è particolarmente importante in alcune situazioni, ad esempio:

PRIMA DI

- * mangiare
- * maneggiare o consumare alimenti
- * somministrare farmaci
- * medicare o toccare una ferita
- * applicare o rimuovere le lenti a contatto
- * usare il bagno
- * cambiare un pannolino
- * toccare un ammalato

DOPO

- * aver tossito, starnutito o soffiato il naso
- * essere stati a stretto contatto con persone ammalate
- * essere stati a contatto con animali
- * aver usato il bagno
- * aver cambiato un pannolino
- * aver toccato cibo crudo, in particolare carne, pesce, pollame e uova
- * aver maneggiato spazzatura
- * aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi, ecc.
- * aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto, ecc.)
- * aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre, sale da aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema, ecc.

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di garantire un'adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione meccanica. Per l'igiene delle mani è sufficiente il comune sapone. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani (hand sanitizers), a base alcolica. Si ricorda che una corretta igiene delle mani richiede che si dedichi a questa operazione non meno di 40-60 secondi se si è optato per il lavaggio con acqua e sapone e non meno di 30-40 secondi se invece si è optato per l'uso di igienizzanti a base alcolica. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci. Se si usano frequentemente possono provocare secchezza della cute. In commercio esistono presidi medico-chirurgici e biocidi autorizzati con azione battericida, ma bisogna fare attenzione a non abusarne. L'uso prolungato potrebbe favorire nei batteri lo sviluppo di resistenze nei confronti di questi prodotti, aumentando il rischio di infezioni.



**Previeni
le infezioni
con il corretto
lavaggio
delle mani**

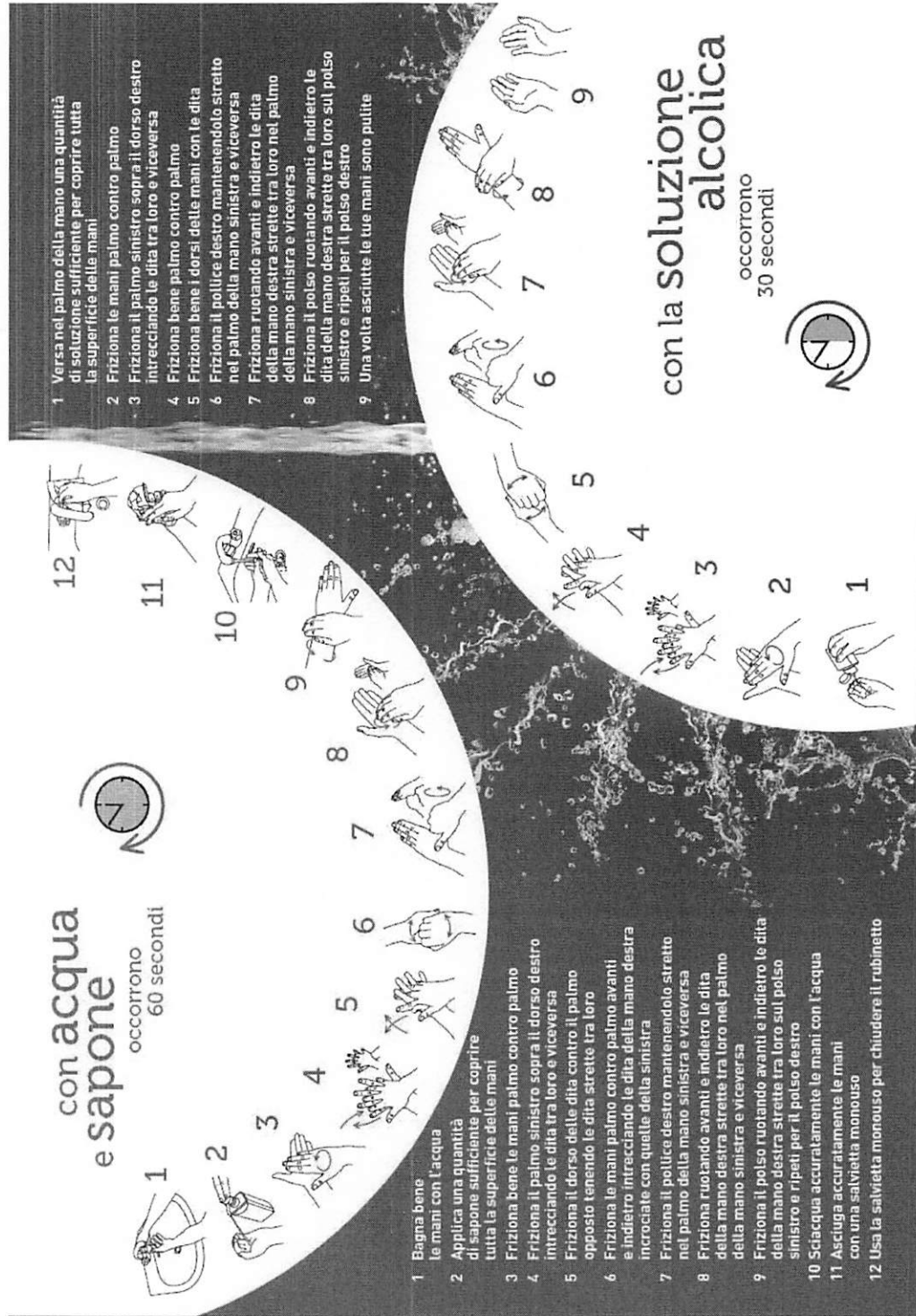


Direzione generale della comunicazione
e dei rapporti europei e internazionali
Ufficio 2

stampa
Centro Stampa Ministero della Salute

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020

www.salute.gov.it



CORONAVIRUS: COSA FARE FINO AL 3 APRILE

• **Quale distanza devo tenere dalle altre persone?**
Almeno un metro

• **Se ho la febbre?** Sopra i 37.5°C, chiamare il medico di base, stando in casa e NON andare al pronto soccorso

• **Posso andare in altri comuni?**
Assolutamente NO, salvo situazioni di necessità

• **Posso muovermi per motivi sanitari?** Sì, sempre

• **Posso spostarmi per lavoro? Anche in un altro comune?**
Sì, gli spostamenti per motivi lavorativi sono consentiti. Negli spostamenti per lavoro, in zona provinciale Rossa, tra Comuni diversi, è bene avere con sé l'autocertificazione.

• **Sono fuori dalle zone rosse/arancioni, posso rientrare?**
Sì sono consentiti i rientri al proprio domicilio.

• **Chi deve assolutamente stare in casa?**
Anziani e persone immunodepresse o con patologie

• **Messe e altre funzioni religiose si svolgeranno?** No

• **Bar, gelaterie, ristoranti possono rimanere aperti?**
Sì, dalle ore 6.00 alle ore 18.00 nel rispetto della distanza di un metro fra i clienti.

• **Medie e grandi superfici di vendita?** Chiuse nei giorni festivi e prefestivi, tranne gli alimentari

• **Farmacie e parafarmacie?** Aperte normalmente

• **Asili, scuole, Università?** Chiusi fino al 3 aprile

• **Riunioni, convegni, eventi, manifestazioni?** Vietati

• **Pub, cinema, palestre, piscine, discoteche, musei, biblioteca?** Chiusi

• **Uffici comunali?** Quasi tutti i servizi sono fruibili online. Sono garantiti i servizi essenziali e urgenti

• **Posso fare la spesa?** Sì, una persona per famiglia

• **Posso andare a mangiare dai parenti?**
Non è uno spostamento necessario. La logica del decreto è quella di stare il più possibile nella propria abitazione per evitare che il contagio si diffonda.

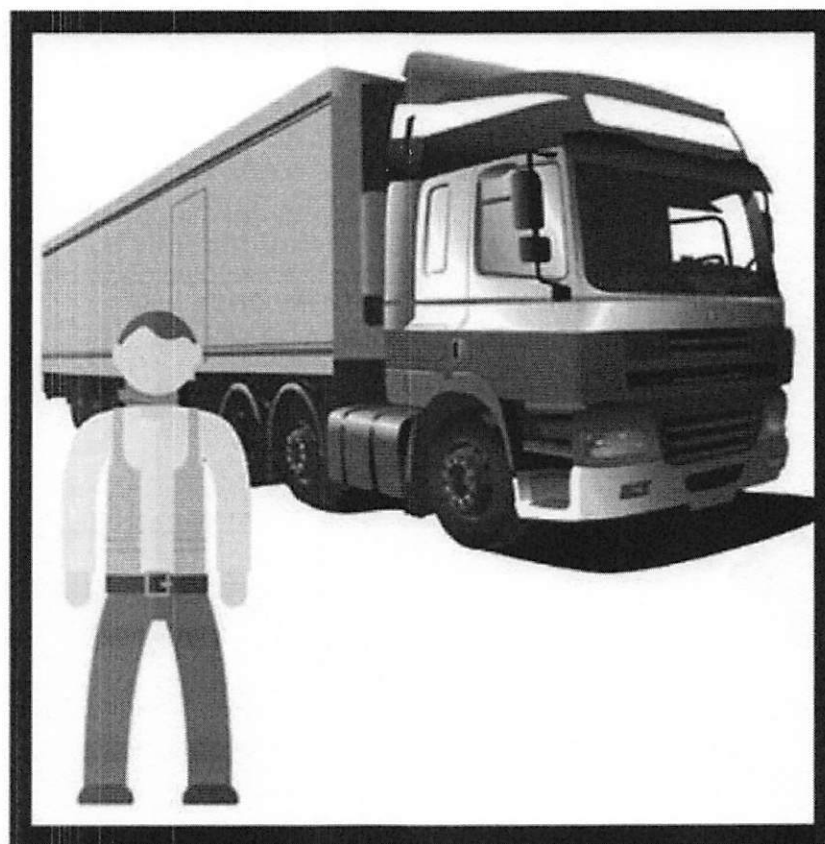
• **Posso uscire a fare una passeggiata con i bambini?**
Sì, in posti dove non c'è assembramento e mantenendo sempre le distanze. Non è vietato uscire, ma occorre evitare sempre la creazione di assembramenti (non familiari, cioè non di persone che vivono già nella stessa abitazione).

• **Posso andare ad assistere i miei cari anziani non autosufficienti?**
Questa è una condizione di necessità. Ricordate però che gli anziani sono le persone più a rischio, quindi cercate di proteggerle dal contagio il più possibile.

• **Posso andare a fare la spesa in paese?**
Sì, è possibile, ma i commercianti sono tenuti a stabilire un numero massimo di persone che frequentano l'esercizio garantendo la distanza di un metro gli uni dagli altri. In ogni caso i supermercati e centri commerciali restano chiusi il sabato e la domenica.

• **I corrieri merci possono circolare?**
Sì, essi possono circolare.

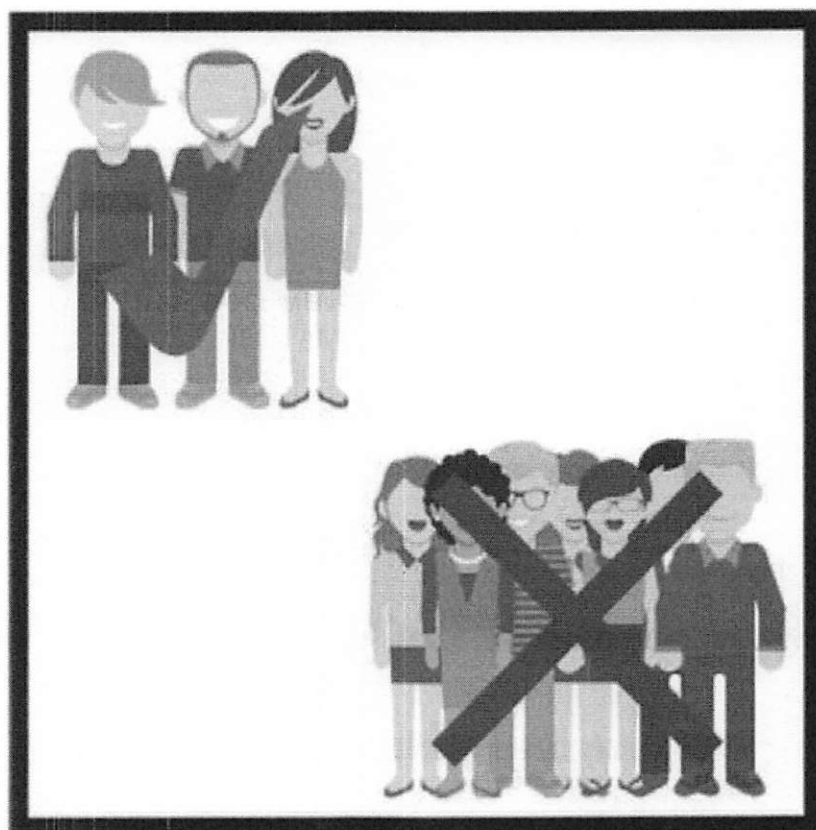
**VOGLIAMOCI BENE
#IORESTOACASA**



CORRIERI

- non potranno entrare nell'edificio ma dovranno rimanere all'aperto**
- dovranno suonare e attendere l'arrivo del personale di _____**
- dovranno mantenere la distanza di 1m dal personale di _____**
- dovranno attenersi alle istruzioni per la modalità di firma della bolla**





**ingresso
permesso ad
un massimo
di ____ persone
per volta**